

TORNATA DEL 19 GENNAIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizione — Omaggi — Giuramento del nuovo senatore Rossi — Relazione sul progetto di legge per la cessione al Municipio di Nizza dell'antico arsenale militare di quella città, onde farvi un deposito doganale — Presentazione di un progetto di legge relativo alle cauzioni da prestarsi nell'interesse pubblico e delle finanze — Relazione e discussione sul progetto di legge concernente gli agenti di cambio ed i sensati — Consenso del ministro delle finanze a che la discussione segua sul testo del progetto di legge modificato dall'ufficio centrale — Adozione dell'articolo 1 — Emendamento all'articolo 2 proposto dal ministro delle finanze — Sottoemendamento dell'ufficio centrale — Osservazioni dei senatori De Margherita, Alfieri e del ministro delle finanze — Adozione del § 1° dell'articolo 2 — Reiezione del sottoemendamento dell'ufficio centrale — Approvazione dell'emendamento del ministro delle finanze, e dei successivi paragrafi dell'articolo 2 — Osservazioni sull'articolo 3 del senatore Di Pollone — Risposte dei senatori De Margherita e Alfieri — Adozione degli articoli 3 e 4 — Proposta del ministro delle finanze in ordine all'articolo 5 — Emendamento al § f) di quest'articolo del senatore Di Pollone — Risposta del senatore De Margherita — Emendamento del senatore Balbi-Piovera al § a) combattuto dai senatori Pinelli, Alfieri e De Margherita — Reiezione dell'emendamento Balbi-Piovera — Approvazione dei primi sette paragrafi dell'articolo 5 coll'emendamento del senatore Di Pollone — Emendamento del ministro delle finanze e del senatore Balbi-Piovera al § g) dell'articolo suddetto — Considerazioni dei senatori De Margherita, Alfieri e Di Pollone — Adozione della proposta del senatore Alfieri sul § g) — Presentazione d'un progetto di legge per l'avanzamento ai gradi di sottotenente e di luogotenente nell'esercito.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato; quindi legge il seguente sunto di petizione:

885. Quarantanove cittadini di Mentone ricorrono contro la legge sulla fusione daziaria coi comuni di Mentone e Roccabruna (Petizione mancante dell'autenticità della firma).

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Reo a conoscenza del Senato alcuni omaggi fattigli:

1° Dal ministro dell'interno a nome della divisione amministrativa di Ciambri, di alcuni esemplari degli atti di quel Consiglio divisionale della sessione 1853.

2° Dal ministro delle finanze di due esemplari dei regolamenti e relative istruzioni intorno alla legge 23 marzo 1853.

3° Dal Municipio di Savona di una quantità di esemplari del progetto di un nuovo porto e stabilimento per la marina da guerra nella rada di Vado.

4° Dall'intendente della divisione amministrativa di Annecy degli atti di quel Consiglio divisionale della sessione 1853.

5° Dall'ingegnere Giovanni Novelli di alcune copie di una sua memoria sulla questione tra la società da lui rappresentata e quella del signor cavaliere Paolo Antonio Nicolay relativamente alle acque da derivarsi dalla Scrivia.

Prego i senatori Marioni e conte Sauli di voler introdurre nell'aula il novello senatore signor avvocato Rossi, affinché possa prestare il suo giuramento.

(Il senatore Rossi presta il giuramento nella forma consueta.)

Pel giuramento prestato dal senatore Rossi, il numero legale per le nostre adunanze, stante la combinazione delle cifre, continua ad essere di 52.

La parola è al senatore Bermondi. . . .

(Il senatore Bermondi si fa a parlare al signor presidente.)

Io aveva invitato il signor senatore Bermondi a leggere la sua relazione sul progetto di legge per la cessione al Municipio di Nizza dell'antico arsenale militare di quella città, onde farvi un deposito doganale. Ma siccome l'onorevole senatore ha ancora da aggiungervi alcune linee, io terrò per deposta sul banco della Presidenza questa relazione, e sarà stampata e distribuita. (Vedi vol. Documenti, pag. 316.)

PROGETTO DI LEGGE SULLE CAUZIONI DA PRESTARSI NELL'INTERESSE PUBBLICO E DELLE FINANZE.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge relativo alle cauzioni da prestarsi nell'interesse pubblico e delle finanze, già stato approvato dalla Camera elettiva. (Vedi vol. Documenti, pag. 543.)

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo progetto di legge, che sarà dato alle stampe, e distribuito negli uffici.

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
CONCERNENTE GLI AGENTI DI CAMBIO E I SENSALI.**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sul progetto di legge riguardante il riordinamento del servizio dei sensali e degli agenti di cambio di cui è già stata stampata e distribuita la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 9.)

Posto che non chiedesi la parola sulla discussione generale, io dichiaro aperta la discussione separata degli articoli.

Chieggo al signor presidente dei ministri, ministro delle finanze, se ha niente in contrario a che il testo della discussione sia quello proposto dall'ufficio centrale.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Non ho difficoltà a che la discussione segua sul progetto presentato dall'ufficio centrale, ben inteso che mi riservo di sottoporre al Senato quelle osservazioni, che mi indurrebbero a pregarlo di non adottare tutti gli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Ciò posto, avrò l'onore di leggere l'articolo 1 in cui concordano tanto il progetto dell'ufficio centrale, quanto quello del Ministero.

« **CAPO I. Disposizioni preliminari.** — Art. 1. Gli agenti di cambio ed i sensali, contemplati nella sezione 2^a, titolo 4^o, libro 1^o del Codice di commercio ed ammessi all'esercizio del loro ufficio nel modo indicato dalla presente legge, sono i soli mediatori riconosciuti. »

(È approvato.)

« Art. 2. Ve ne saranno in tutte le città dove esiste una Borsa di commercio.

« Il Governo però con decreto reale potrà designare altri luoghi ove crederà necessaria l'istituzione di una o più delle specie di mediatori riconosciuti dalla legge. »

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'articolo 2 quale viene dall'ufficio centrale proposto differisce su due punti dall'articolo del progetto ministeriale.

L'ufficio ha creduto poter ammettere la vendita degli effetti pubblici *alle gride* nelle Borse di commercio, mediante lo stabilimento delle regole e cautele da determinarsi dal Governo: il Ministero non ha nulla ad opporre a questa aggiunta, che credo essere stata richiesta formalmente dalla Camera di commercio di Torino, benchè io dubiti che da ciò possano ottenersi tutti quei vantaggi che taluni si ripromettono, ma non vedo inconveniente di sorta quando questo metodo di vendita sia regolato in modo da impedire gli abusi.

Nell'adottare però questa disposizione conviene ritenere che ne avverrà come conseguenza quasi indispensabile la necessità di accrescere la cauzione: avverto dunque il Senato che, ammettendo questa proposta, cioè sanzionando la vendita *alle gride*, si dovrà di necessità accrescere il limite massimo della cauzione, e ciò per un motivo semplicissimo: quando si procede *alle gride* il sensale non sa, non conosce altro acquirente ed altro venditore che il suo collega sensale, perchè quando si grida, non si grida naturalmente nè il nome del venditore, nè quello dell'acquirente, perciò il sensale rimane risponsabile *in proprio* del contratto; per lo che è

necessario che la sua cauzione sia maggiore di quella che si richiederebbe nel sistema attuale, per cui quando si fa un contratto per mezzo dei sensali, si può sempre, prima di farlo, chiedere il nome della parte del cliente.

Fatta quest'osservazione, lo ripeto, io mi associo pienamente alla proposta dell'ufficio centrale. Esso poi ha creduto nel primo alinea dell'articolo d'introdurre una lievissima modificazione, alla quale io non attribuirei una grandissima importanza se non si attenesse ad un'idea che domina in alcune delle principali modificazioni introdotte in questo progetto di legge.

L'articolo del Governo era così concepito:

« Ve ne saranno in tutte le città dove esiste una Borsa di commercio » L'ufficio centrale dice: « Vi saranno agenti di cambio e sensali in tutti i comuni dello Stato dove esiste una Borsa di commercio. »

E qui siamo perfettamente d'accordo, la redazione dell'ufficio centrale è forse più ampliata e forse anche migliorata. Nel progetto ministeriale l'alinea diceva: « Il Governo però con decreto reale potrà designare altri luoghi ove crederà necessaria l'istituzione di una o più delle specie di mediatori riconosciuti dalla legge. » L'ufficio centrale invece dice così: « Il Governo con decreto reale, sentita la Camera di commercio, potrà autorizzare in altri comuni lo stabilimento di una o più delle specie di sensali annoverati nell'articolo 79 del Codice di commercio. Potrà pure essere con decreto reale autorizzata nelle Borse di commercio la vendita degli effetti pubblici *alle gride*, mediante lo stabilimento delle regole o cautele che il Governo giudicherà convenienti. »

Questa disposizione differisce dalla proposta ministeriale su due punti.

Dapprima limita la facoltà del Governo a nominare, a permettere non tutte le specie di mediazioni, ma soltanto quella dei sensali in quei comuni dove non esiste Borsa, ed in ciò mi associo anche all'ufficio centrale.

Nella proposta ministeriale si potevano nominare anche agenti di cambio, ma dove non c'è Borsa non si potevano più nominare se non sensali; ed in ciò l'ufficio ha ragione; io non credo che il Governo avrebbe mai usato della facoltà di autorizzare agenti di cambio dove non vi è Borsa, ed è meglio ridurla alla nomina dei sensali, perchè là dove non c'è Borsa non conviene che si facciano, si stabiliscano frequenti trasmissioni di fondi pubblici. Se occorre fare dei trapassi, si possono fare avanti ai notai e la legge somministrerà il mezzo di farli.

Dunque la creazione di agenti di cambio è inutile; ma l'altra differenza sta in ciò che il Governo poteva stabilire senza veruna preventiva indagine questi sensali, laddove l'ufficio ha voluto che fosse sentita la Camera di commercio. Io non ho difficoltà di ammettere quest'aggiunta, la quale però mi sembra incompleta là dove non esiste Camera di commercio: egli è ottimo avviso che il Governo, prima di stabilire dei sensali, senta questa Camera di commercio, ma nei comuni dove tal Camera non v'è, mi pare, che non essa, ma il Municipio debba essere il giudice dell'opportunità o non opportunità dello stabilimento dei sensali o mediatori.

Poniamo a cagion d'esempio che la città d'Intra, dove credo che non esistano sensali, chiegga che vi si stabiliscano sensali di granaglio od altre mercanzie: si dirà forse che il corpo competente per illuminare il Ministero, piuttostochè quel Municipio, debba essere la Camera di commercio di Torino?

Il Senato conosce come siano composte le Camere di commercio, come pure sa quale sia il sistema della loro crea-

zione: ma nello stato attuale in ogni dove esse sono nominate dal Governo. Io penso che il Governo faccia delle buone nomine, ma potrebbe anche essere indotto in errore. Vorrete voi che il Governo non abbia ad essere illuminato fuorché dai consultori da lui scelti? Ciò non mi sembra veramente opportuno: d'altra parte il Governo sceglie sempre (e non potrebbe fare altrimenti) delle persone che abitano dove la Camera di commercio si riunisce. Esso sicuramente non nominerà dei negozianti di provincia a far parte della Camera di commercio di Torino, come non nominerà negozianti di Savona a far parte di quella di Genova, non quelli di Annecy alla Camera di Ciampieri.

Quindi secondo questo sistema voi vorreste che fossero e consiglieri nominati dal Governo, e negozianti d'una località affatto distinta ed estranea alla località, dove si tratta di istituire sensali, che avessero a pronunziare sull'opportunità o non dell'autorizzazione di questi sensali.

Io opinerei perciò che, mantenendo tutta la redazione dell'ufficio centrale, si potesse aggiungere dopo le parole: *Sentita la Camera di commercio quelle ed in difetto di essa i Municipi, potrà autorizzare, ecc.*

DEMARCHETTA, relatore. Il signor presidente del Consiglio dei ministri osservò quali fossero le differenze che corrono tra l'articolo 2° della legge, che sta in discussione, proposto dall'ufficio centrale, e l'articolo 2° del progetto ministeriale, e trovò, e con ragione, che la più essenziale variazione che corre fra questi due articoli è quella con cui si dà la facoltà al Governo di autorizzare con decreto reale nelle Borse di commercio la vendita degli effetti pubblici *alle gride*, mediante lo stabilimento delle regole e cautele che il Governo giudicherà convenienti. Il signor ministro si associa al concetto dell'ufficio centrale, e adotta questa disposizione aggiunta all'articolo ministeriale; ma fa osservare che questa aggiunta trae seco necessariamente la conseguenza che le cauzioni che comunemente si danno dagli agenti di cambio non potrebbero più ravvisarsi bastanti in quei luoghi in cui nelle Borse si fa la vendita degli effetti pubblici; e con ragione anche il signor ministro fece quest'osservazione; ciò però non isfuggì all'ufficio centrale, il quale appunto per tale effetto alla lettera *g* dell'articolo 5°, così ha proposto che si sancisse la legge dal Senato, cioè:

« Una cauzione determinata dalla rispettiva Camera di commercio per ciascun genere di mediazione nei limiti da lire 5000 a 3000 per gli agenti di cambio, e da lire 1000 a 5000 per i sensali, salvo l'aumento che si credesse conveniente di prescrivere agli agenti di cambio per le operazioni contemplate nell'ultimo alinea dell'articolo secondo della presente legge. »

Dunque con quest'aggiunta fatta alla disposizione della legge posta sotto la lettera *g*, si è soddisfatto anche all'intendimento del signor ministro, si è lasciata facoltà al Governo di aggrandire la sfera della cauzione per quegli agenti di cambio i quali prestano il loro ministero nella vendita degli effetti pubblici *alle gride*.

Notò poi il signor ministro, in ordine all'articolo secondo, che havvi un'altra differenza tra il progetto ministeriale ed il progetto dell'ufficio centrale, la quale consiste in ciò che dà la permissione al Governo di potere con decreto reale autorizzare in altri comuni, oltre a quelli dove esista una Borsa di commercio, lo stabilimento di una o più delle specie di sensali annoverati nell'articolo 79 del Codice di commercio.

Questa facoltà concessa al Governo è legata dalla condizione che egli debba sentire la Camera di commercio.

Vorrebbe il signor ministro che dove non vi è Camera di commercio, il Municipio ne facesse le veci. E qui cade opportunità che l'ufficio renda ragione del suo divisamento, del motivo cioè per cui non parlò di Municipio, ma invece della Camera di commercio da sentirsi nell'accordare l'autorizzazione della quale si ragiona.

La Camera di commercio è istituita per essere naturalmente e generalmente consigliera del Governo nelle cose commerciali; essa è incaricata di fare gli studi opportuni onde conoscere lo stato del commercio del paese in generale, e suggerire al Governo le disposizioni che crede acconce per migliorare il commercio medesimo, per farlo vitemmeglio fiorire.

Era dunque naturale che quando si trattasse di stabilire in altri comuni, oltre quelli dove esiste la Borsa, una o più delle specie di sensali riconosciuti dal Codice di commercio, si sentisse principalmente ed essenzialmente la Camera di commercio, vera consultrice del Governo in questa materia, istituita appunto per dare ad esso quelle norme derivanti dalle cognizioni tecniche che i membri della Camera di commercio posseggono, onde dare quei provvedimenti che riescano fruttuosi al commercio medesimo.

Ecco le ragioni per cui l'ufficio centrale credette indispensabile dare al Governo questa facoltà, sentita la Camera di commercio. Quanto al Municipio, l'ufficio non credette corresse un'uguale necessità per consultarlo. Certamente non lo proibì; e quindi il Governo potrebbe prima di istituire una o più specie di sensali riconosciuti dal Codice, sentirne l'avviso: esso non vi è obbligato perchè la legge proposta nulla dice su ciò, ma nulla vieta che se egli lo crede conveniente consulti anche il Municipio.

Del resto, rispetto al Municipio potrebbero esservi delle ragioni per le quali non si potrebbe fare tanto assegnamento sull'avviso di lui, quanto se ne può e se ne deve fare su quello della Camera di commercio.

Il Municipio ordinariamente è interessato e figura quasi come parte nella domanda dello stabilimento in certi luoghi di alcune specie di senserie, di mediazioni, le quali non vi esistono; in conseguenza parrebbe che non potesse essere gran fatto parziale l'avviso di lui.

Del resto poi, spiegate al Senato le ragioni per cui l'ufficio opina doversi prescindere dal fare questa menzione, non fa opposizione, quando il Senato lo avvisi, che si metta *dove non esiste la Camera di commercio, il Municipio*.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'onorevole relatore dell'ufficio centrale ha giustificato le modificazioni con due principali argomenti: il primo che le Camere di commercio sono istituite onde illuminare il Governo sulle questioni commerciali; il secondo, che l'avviso dei Municipi può essere fino ad un certo punto pregiudicato, siccome quello di una parte interessata.

Risponderò, quanto al primo argomento, che le Camere di commercio sono bensì i consiglieri naturali del Governo per le questioni commerciali, ma solo però per quelle che sono o d'un ordine generale, o che si riferiscono alle località dove esse hanno sede. Se queste Camere dovessero essere i consultori naturali per le questioni di commercio indipendenti dalla località dove seggono, ve ne dovrebbe essere una sola, e questa racchiudere nel suo seno rappresentanti di tutte le località e di tutti i principali rami d'industria; ma così non è la cosa: noi invece abbiamo varie Camere di commercio, ed in alcuna di esse non tutte le industrie sono rappresentate.

Prenderò ad esempio la Camera di commercio di Torino,

dove la proprietà o dirò meglio l'agricoltura, le sete, l'industria ed il commercio in generale sono rappresentate; ma pure in questa Camera, di cui ho avuto l'onore di far parte molti anni, e colla quale sono anche in relazione come ministro, il commercio delle granaglie non è rappresentato, non essendovi mai stato un negoziante di granaglie; eppure sarebbe appunto sulla domanda d'istituire sensali per granaglie, che la Camera di commercio di Torino avrebbe ad emettere un'opinione. Se Novara, Verceelli, vogliono istituire de'sensali, non sarà probabilmente nè per il genere serico, nè per i cotonei o per le lane, ma bensì unicamente per il commercio dei cereali, e sarà appunto una Camera nella quale non vi è alcun negoziante di granaglie che dichiarerà l'opportunità o non di stabilire in Novara, Verceelli, Voghera o negli altri grandi mercati di granaglie del Piemonte questi sensali?

Quindi mi pare che per questo riflesso le Camere di commercio non potendo avere cognizioni speciali per questa o per quella località, non siano i giudici più opportuni.

In quanto all'altro argomento, non mi pare neppur esso fondato. Il Municipio non è parte interessata se non come rappresentante dell'interesse generale; esso non ritrae nessuno speciale vantaggio dall'istituzione dei sensali, i quali non sono obbligati a pagare una tassa ai Municipi. Se vi fosse tassa municipale sui sensali, anche io terrei sospetto e pregiudicato l'avviso dei Municipi. Ma che interesse hanno mai questi all'istituzione dei sensali? Nessuno, salvo quello di vedere meglio regolati i mercati delle città che essi amministrano. Dunque anche qui non posso ammettere questa obiezione, epperò prego il Senato, e, giacchè l'ufficio centrale vi aderisce, spero che esso ammetterà la redazione che ho avuto l'onore di proporre.

ALFIERI. Insiste l'onorevole signor ministro nelle osservazioni che egli prima aveva fatte, riguardo al paragrafo secondo dell'articolo 2, e contrariamente a ciò che venne per parte dell'onorevole relatore esposto, egli mantiene che non sia conveniente di riferirsi alla Camera di commercio, laddove si tratta di istituzione di sensali non esercenti nel luogo stesso ove esiste la Camera di commercio.

Alle considerazioni già esposte dall'onorevole signor relatore, io aggiungerò qualche nuova osservazione: la prima si è che oggetto dell'ufficio centrale nel proporre la redazione dell'articolo 2 fu, tra le altre cose, di mantenere l'uniformità nelle istituzioni de' sensali, che si farebbero nelle città e comuni dove non siede una Camera di commercio. Egli non crede punto che si dovesse escludere i comuni dal dire la loro opinione sullo stabilimento di sensali, laddove non esiste Camera di commercio, ma già esponeva che nella più gran parte de' casi sarebbero i comuni stessi quelli i quali farebbero la domanda dell'istituzione de' sensali, e quindi da questa loro dimanda risulterebbe già l'opinione che avessero sull'utilità di certe particolari disposizioni riguardanti il commercio speciale che si fa nella loro circoscrizione.

Questa uniformità sicuramente potrebbe essere mantenuta dal Ministero il quale avrebbe facoltà di imporre, o per dir meglio, di ammettere o di non ammettere le disposizioni che fossero proposte ne' regolamenti, ma stando al caso, ove si tratta unicamente della loro istituzione, è sempre vero che per mantenere l'uniformità nelle condizioni de' comuni dove eserciscono sensali infuori de' luoghi, ne' quali vi ha Borsa, conviene che vi sia il parere della Camera di commercio la quale conosce le condizioni di ogni comune, e conosce le necessità cui si tratta di soddisfare nell'esercizio di queste funzioni.

Osservava ancora l'onorevole signor relatore, che non si era dall'ufficio centrale espresso che dovessero essere consultati i Municipi, perchè forse in certo modo potrebbe suporsi che avessero un interesse qualunque nella questione; negava il signor ministro questa supposizione. Forse è vero quanto dice l'onorevole signor ministro, se si tratta d'interesse di cose, ma vi sono anche interessi di persone, i quali tanto più son vivi, quanto è più ristretta una località; per lo che sebbene l'ufficio centrale assenta, come già assenti anche nell'articolo, che si dica « che saranno sentiti la Camera di commercio ed i Municipi, » esso non troverebbe opportuno che si escludesse l'intervento della Camera di commercio quando si tratta di sensali che non dovessero esercire nel luogo stesso dove esistesse la Camera di commercio.

Nemmeno varrebbe a distrarlo da questo suo avviso ciò che osservava l'onorevole ministro, che nella Camera di Torino, per esempio, non vi sono membri rappresentanti ogni genere di traffico, poichè questo che succede attualmente nella Camera di Torino, e che non succede per necessità di istituzione, può succedere anche nei Municipi. Niuno negherà che ve ne saranno di quelli dove non si troverà rappresentata l'industria.

Quindi a nome dell'ufficio centrale manterrei la redazione proposta che è quella che consisterebbe in dire: *le Camere di commercio e i Municipi.*

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. La differenza tra l'ufficio centrale è ora ridotta su ciò, che questo vorrebbe che la Camera di commercio fosse sentita in ogni caso, laddove il Ministero ravvisa inutile il sentirla quando si tratta di comuni dove non esistono Camere di commercio.

L'onorevole senatore Alfieri appoggiava la proposta dell'ufficio centrale sopra un argomento che non manca di un certo valore, sopra l'importanza, cioè, di mantenere la perfetta uniformità nelle tasse, nei regolamenti che regolano la professione di sensale. Ma colla proposta dell'ufficio non si raggiunge questo scopo; bensì si raggiungerebbe se vi esistesse una sola Camera di commercio nello Stato: ma vi sono quattro Camere di commercio in terraferma, e credo due nell'isola di Sardegna: onde vede il Senato che con questa obbligazione imposta di sentire le Camere di commercio non si arriva allo scopo dell'uniformità. Questo scopo può essere solo raggiunto, se si crede che vi sia tanta importanza dal Ministero. Tuttavia io non divido l'opinione che sia opportuno di mantenere un'assoluta uniformità nelle regole che dovranno dominare l'esercizio della professione di sensale; anzi queste dovranno cambiare, essere modificate a seconda delle circostanze locali, specialmente per ciò che riflette le tariffe.

Egli è evidente che per un mercato dove non si fanno grandi contratti, si potrà e si dovrà mantenere una tariffa minore che sui mercati dove le vendite sono quasi al minuto.

Se quindi la Camera di commercio dominata dall'idea di mantenere la perfetta uniformità, vorrà pareggiare la tariffa di tutti i mercati, ne nascerà un vero inconveniente. Per esempio sul mercato di Novara non si fanno quasi vendite al minuto; queste non si operano che sopra mostre, e così ordinariamente contratti di grosse partite; su quel mercato si dovrà imporre una tariffa bassa per diritto di mediazione; sul mercato di Chivasso invece le vendite sono più ristrette, si approssimano più alla vendita al minuto; se su quel mercato si volessero istituire dei sensali, egli sarebbe necessario il corrispondere loro un premio maggiore

che sul mercato sovra accennato. Quindi io credo che l'intervento della Camera di commercio possa essere più nocivo che utile, ed è perciò che insisto onde non venga fatto obbligatorio il sentire le Camere di commercio se non laddove esistono.

Forse taluno mi dirà: ma questo voto non è che consultivo. Ma il Senato sa che accade molte volte che i ministri molto volentieri si sgravino della responsabilità che loro incumbe, rimettendosi al voto dei consultori che la legge loro accorda. Quindi questa obbligazione è molto pericolosa, io lo so per pratica, ed è molto comodo, quando si ha un affare a trattare, che la legge imponga di rimettersi a ciò che dice un consultore opportuno ed acconcio.

Per tali motivi io insisto onde sia adottata la redazione, la quale pure mantiene una parte delle proposte dell'ufficio centrale, ma le modifica per ciò che riflette i comuni ove non vi sono Camere di commercio.

DE MARGHERITA, relatore. L'ufficio centrale non aggraverà che questo, cioè che non può persuadersi che il sentire la Camera di commercio, quando si tratta di cose attinenti al commercio, vale a dire dello stabilimento di mediatori di commercio, possa ripularsi cosa nociva. Sarà più o meno utile, ma sempre qualche grado di utilità produrrà; quindi l'ufficio centrale non ha difficoltà di ammettere che si debba sempre sentire la Camera di commercio quando si tratta d'interesse generale del commercio, che è lo scopo della sua istituzione, e che s'intenda pure il Municipio per quelle considerazioni locali che esso stesso metterà sotto gli occhi del Governo, per vedere se si debba o no ammettere l'istituzione di codesta specie di sensali. In tal modo si fa tutto quello che può fare il legislatore, si ottiene il meglio possibile, lo scopo prefisso dalla legge.

L'ufficio insiste perciò che l'articolo sia concepito nel modo proposto, vale a dire: *sentita la Camera di commercio, coll'aggiunta: e sentito pure il Municipio nei luoghi dove non vi esiste la Camera di commercio.*

ALFIERI. Ancora a nome dell'ufficio debbo aggiungere che, piuttosto di stabilire nella legge che si debba sentire il Municipio senza sentire la Camera di commercio, esso preferirebbe che non si parlasse nè di Camera di commercio, nè di Municipi. Il Governo consulterà chi crederà, perchè l'istessa soggezione che il Ministero dice potrebbe patire verso la Camera di commercio la può patire verso il Municipio, così sarà suddito in certo qual modo del Municipio, come lo sarebbe altrimenti della Camera di commercio.

In conseguenza, se si insiste per parte dell'onorevole signor ministro che dove non esiste la Camera di commercio si debba sentire il Municipio, l'ufficio centrale si ridurrebbe a dimandare che non si faccia menzione nè di Camera di commercio, nè di Municipio, e così si verrebbe alla prima proposta del Governo, dove appunto non era fatta tale menzione.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Egli è appunto perchè si è sollevata questa discussione che il Ministero non potrebbe ammettere una siffatta proposta, perchè essa indurrebbe una specie di diffidenza rispetto ai Municipi. Se si trattasse di questioni politiche, mi associerei alla proposta dell'ufficio centrale; ma qui si tratta di cose puramente locali: l'istituzione di sensali in una città di provincia è un interesse puramente locale che non si estende oltre il circolo della città stessa. Ora chi è il giudice naturale degl'interessi locali di una città? È il Municipio della città stessa. Io dunque non potrei ora consentire a questa soppressione, e prego quindi la Camera di volere ammettere l'articolo quale venne modificato.

PRESIDENTE. Per procedere regolarmente debbo separare in tre distinte votazioni il complesso dell'articolo secondo.

Il primo paragrafo, sul quale non vi è stata contestazione, è il seguente:

« Vi saranno agenti di cambio e sensali in tutti i comuni dello Stato dove esiste una Borsa di commercio. »

Chi approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

Il secondo paragrafo dell'articolo dell'ufficio centrale è questo:

« Il Governo con decreto reale, sentita la Camera di commercio, potrà autorizzare in altri comuni lo stabilimento di una o più delle specie di sensali annoverati nell'articolo 79 del Codice di commercio. »

In quanto alla restrizione a' soli sensali delle parole più ampie contenute nel progetto ministeriale, il Ministero ha dichiarato di acconsentire al parere dell'ufficio centrale. Resta solamente un dissenso fra l'emendamento del Ministero, il quale vorrebbe che la Camera di commercio fosse solamente sentita per lo stabilimento dei sensali in quei luoghi dove esiste, e in difetto fossero sentiti i Municipi, e il sotto-emendamento dell'ufficio centrale, il quale vorrebbe che la Camera di commercio fosse sempre sentita.

Io dunque debbo in primo luogo mettere ai voti il sotto-emendamento dell'ufficio centrale, il quale propone che « la Camera di commercio debba essere sempre sentita, anche nei casi di stabilimento di sensali da erigersi in luoghi in cui non esiste Camera di commercio. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Il Senato rigetta.)

Ora debbo mettere ai voti l'emendamento del ministro delle finanze che supplirà al primo alinea dell'articolo 2, e così concepito. (Vedi sopra)

Chi approva, voglia alzarsi.

(Il Senato rigetta.)

Adesso non si può ricorrere ad altro che al progetto del Governo, il quale non parla nè di Camera di commercio, nè di Municipi.

DI MONTEZEMOLO. Si faccia la controprova.

PRESIDENTE. Si domanda la controprova; forse non vi è stata perfetta intelligenza fra il presidente ed il Senato nell'apprezzare l'emendamento del ministro delle finanze: tale emendamento è così concepito. (Lo legge)

Chi disapprova questo emendamento, voglia al suo turno levarsi.

La controprova è favorevole all'accettazione dell'emendamento del Ministero, per conseguenza il Senato adotta.

Resta l'ultimo alinea, sul quale non vi ha alcuna disparità d'opinione tra il Ministero e l'ufficio centrale.

Chi approva quest'alinea, voglia levarsi.

(È adottato.)

Metto ai voti l'intero articolo secondo.

(È adottato.)

« Art. 3. Nei comuni ove saranno stabiliti agenti di cambio o sensali il divieto di cui è parola nell'articolo 85 del Codice di commercio non si estende:

« a) A coloro che trattano da sé medesimi i propri affari commerciali, siccome è detto nel citato articolo;

« b) Ai commessi che li trattano unicamente per conto dei principali al cui stipendio vivono;

« c) Infine a chi per un determinato affare fosse munito di speciale procura per un atto pubblico o privato, fatto debitamente insinuare. »

DI POLLONE. Egli è incontrastato ed incontrastabile che quanto più le leggi possono essere senza disposizioni oziose e sovrabbondanti, riescono tanto più chiare, quindi migliori; in conseguenza di questo principio io mi fo ad esporre al Senato come la disposizione contenuta in quest'articolo 3° si trovi già espressa nell'articolo 85 del Codice di commercio; quindi non vedo motivo di riprodurla.

Pregherei l'ufficio centrale di esaminare se non crederrebbe conveniente di sopprimerla. Diffatti così si esprime l'articolo 85 (tralascierò ciò che è estraneo alla questione di cui parlo, e mi riferirò soltanto all'ultima disposizione): « non è però vietato a veruno di trattare da sé stesso i propri affari commerciali e senza l'intervento di mediatore. » Ora al § a) dell'articolo 3° si dice: « A coloro che trattano da sé stessi i propri affari commerciali non è vietato di trattarli senza l'intervento di mediatori. » Quindi, ripeto, trovandosi già questa disposizione nel Codice di commercio, essa torna superflua.

Il § b) si riferisce ai commessi che li trattano a nome dei principali. I commessi non sono che un *alter ego* dei principali stessi, quindi mi pare anche superflua questa disposizione; e così del pari quella contenuta nel § c), giacché pare che non si abbia d'uopo di lunghe spiegazioni per stabilire che questo non è che un mandatario di quello stesso che il Codice di commercio autorizza a trattare gli affari propri per sé stesso.

Io non faccio una formale proposizione, ma prego l'ufficio centrale a vedere se non sia il caso di eliminare tutto l'articolo di cui ragiono.

DE MARGHERITA, relatore. L'articolo che cade ora in discussione, cioè l'articolo 3°, dichiara che nei luoghi dove saranno stabiliti i mediatori il divieto di trattare gli affari commerciali non si estende a coloro che trattano da sé gli affari propri, ai commessi che trattano gli affari dei loro committenti al cui stipendio vivono, e finalmente a coloro i quali per un determinato affare fossero muniti di speciale procura.

Per verità quanto al § a) di quest'articolo la disposizione si trova nel Codice di commercio, ed è appunto perché una tale disposizione è ivi inserita che si sono aggiunte le parole « siccome è detto nel citato articolo. »

Nè l'articolo del Codice di commercio al quale si riferisce si oppone a che la disposizione di che si tratta, la quale si trova già letteralmente nel medesimo inserta, sia ripetuta in un'altra legge, potendo succedere, trattandosi qui di fare una legge nuova, che quelle disposizioni del Codice non trovandosi ripetute nella medesima quando pareva esservene l'occasione, potessero essere interpretate come abrogate dalla legge medesima, ed è perciò che, trattandosi di una cosa così essenziale ed importante, quale si è il lasciare ad ognuno, anche negoziante, banchiere, commerciante, la facoltà di trattare da sé stesso i propri affari senza aver bisogno di ricorrere ai mediatori od intermediari, si credette opportuno di accennare come ad essi non si estenda il divieto.

Non eguale è la condizione degli altri due alinea; nel primo di questi si parla di commessi; ora niuno non sa come siasi agitata la questione se i commessi potessero nelle mediazioni commerciali rappresentare i loro committenti. Il legislatore quando vede che sovra un punto ebbe luogo controversia, e che questa fu giudizialmente agitata, fa opera buona se toglie il dubbio e dichiara espressamente quello che si deve osservare. Lo stesso è nell'ultimo alinea che riflette i procuratori muniti di mandato speciale. Si sa come, o sotto nome di mandati o sotto quello di commessi, spesso avvenga che certe

persone esercitino, a pregiudizio dei sensali dalla legge autorizzati, delle operazioni commerciali.

La legge dunque dev'essere intenta ad ovviare siffatti inconvenienti, a determinare quando un negoziante possa o non valersi del ministero d'un terzo; quali siano i terzi che possano, senza impingere nella legge regolatrice delle mediazioni, prestare la loro opera a favore di altri.

La legge adunque adempie ad un dovere che le corre col togliere ogni dubbio rispetto alla qualità delle persone le quali possono interporre negli affari altrui senza vestire l'abito di mediatori, senza poter essere intaccati come violatori della legge sulle mediazioni commerciali. Non osta perciò all'ammissione dell'articolo 3° l'essersi quiivi parlato di coloro che trattano gli affari propri riferendosi al Codice di commercio, il quale già ciò permette; non osta neppure alla sua ammissione che si sia parlato di commessi che trattano gli affari dei committenti per escluderli dal novero dei mediatori; che si sia parlato di procuratori muniti di procura per escluderli anch'essi dal novero di coloro che trattando gli affari altrui possono essere accusati di trattare i propri in operazioni che loro non appartengono, ma che sono esclusivamente devolute ai sensali dalla legge riconosciuti ed autorizzati.

Per queste ragioni io credo che la proposta dell'ufficio centrale non incontri il biasimo che gli venne dato dall'onorevole signor preopinante.

DI POLLONE. Mi pare che il signor relatore abbia risposto relativamente all'osservazione per me fatta come se si trattasse di persone che dovessero esercire la mediazione: qui si trattava invece di persone che facevano gli affari loro propri.

Dopo queste osservazioni io dichiaro ingenuamente che non sono convinto; ma con tutto ciò cesso da ogni insistenza dal momento che l'ufficio centrale ravvisa motivi di mantenere quella disposizione.

ALFIERI. Domando la parola per aggiungere una sola osservazione in risposta a ciò che venne detto dal signor senatore Di Pollone, ed è che questo articolo 3° non va disgiunto dall'articolo 4°, mentre si è per venire all'eccezione dell'articolo 4° che si è premesso quanto sta scritto nell'articolo 3°.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 3°.

Chi l'approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 4. Non pertanto ai soli mediatori riconosciuti sono riservati gli atti nei quali la legge prescrive assolutamente l'intervento di un mediatore. »

(È approvato.)

« **CAPO II. Condizioni d'ammissione.** — Art. 5. Per essere riconosciuto mediatore sono richieste le condizioni seguenti:

« a) L'età di venticinque anni;

« b) Il godimento dei diritti civili;

« c) Il non trovarsi nel caso preveduto dall'articolo 86 del Codice di commercio;

« d) Il non aver patito una condanna criminale qualunque, salvo il caso di ottenuta riabilitazione, o una condanna correzionale per bancarotta, furto, truffa, abuso di confidenza, o reato contro la fede pubblica;

« e) Due anni almeno di esercizio della professione di negoziante, o di pratica appresso un banchiere, un negoziante o un mediatore del genere cui si aspira.

« f) La prova d'idoneità all'esercizio della mediazione cui s'intende di applicare, mercè l'esame da subirsi, nella forma che sarà dai regolamenti stabilita, davanti il presidente della

Camera di commercio, o di chi ne fa le veci, due negozianti e due sensali dello stesso genere di mediazione cui l'esaminando aspira.

« Gli esaminatori saranno per ciascun esame prescelti dallo stesso presidente o da chi lo rappresenta;

• g) Una cauzione determinata dalla rispettiva Camera di commercio per ciascun genere di mediazioni nei limiti di cinque mila lire a trenta mila per gli agenti di cambio, e di mille a cinque mila per i sensali, salvo l'aumento che si credesse conveniente di prescrivere agli agenti di cambio per le operazioni contemplate nell'ultimo alinea dell'articolo 2° della presente legge. »

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Domando la parola. -

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. L'ufficio centrale ammette in gran parte la proposta ministeriale; stabilisce, a seconda della medesima, quali condizioni necessarie all'ammissione all'esercizio della mediazione l'età di 25 anni, il godimento dei diritti civili, il non trovarsi nel caso preveduto dall'articolo 86 del Codice di commercio, il non aver patita una condanna criminale qualunque, due anni almeno di esercizio della professione di negoziante, o di pratica appresso un banchiere, un negoziante od un mediatore del genere cui si aspira. Sin qui e Commissione e Ministero sono d'accordo; solo il Ministero aveva creduto che per una specie di mediazione, per quella che si riferisce alle assicurazioni marittime, la pratica presso un notaio potesse essere considerata come tirocinio bastevole. L'ufficio centrale ha eliminata questa proposta, nè volle tener conto della pratica presso un notaio per i sensali d'assicurazione. In verità non saprei quale sia il motivo che abbia determinato l'ufficio centrale a ciò fare: se ve ne sono di plausibili, come non dubito, mi adagerò alla sua proposta; in caso contrario progherò e l'ufficio centrale ed il Senato di voler ristabilire la proposta ministeriale, dichiarando che la pratica presso un notaio sarà valevole per gli aspiranti alle funzioni di sensali d'assicurazione.

Dove vi è differenza, e differenza notevole, fra il sistema dell'ufficio centrale e quello del Ministero si è nel paragrafo segnato colla lettera f), che prescrive in modo assoluto l'esame d'idoneità a tutti coloro che vogliono essere ammessi ad esercitare le funzioni di sensali.

Non è che il Governo disconosca l'utilità e l'opportunità dell'esame, ma non crede alla sua necessità in tutte le circostanze.

Nel progetto ministeriale all'articolo 6 si lasciava facoltà al Governo di stabilire i casi in cui questi esami sarebbero stati richiesti. Crede il Ministero che per le piazze più importanti, per i commerci più rilevanti l'esame sia necessario, opportuno, ma lo crede soverchio per sensali nelle città minori, per i commerci più semplici; ed inverso può essere utile che il sensale nel genere serico sia istruito in tutte le parti che si riferiscono al commercio od all'industria serica, se ciò è necessario pel sensale in generi coloniali, pare forse soverchio pel semplice sensale in granaglie; questo può essere un negoziante nell'arte sua senza avere poi ricevuto un'istruzione molto elevata. Perciò io, a malgrado delle ragioni dall'ufficio centrale adottate, preferirei la proposta ministeriale che lascia al Governo il determinare i casi ed i luoghi dove l'esame sarà imposto alla proposta dell'ufficio centrale che vuole in ogni caso, in ogni circostanza sempre i sensali sottoposti all'esame.

Se poi l'ufficio centrale ed il Senato non volessero adattarsi alla proposta ministeriale, e volessero mantenere il principio della necessità assoluta in ogni caso dell'esame, in allora sarei costretto a chiedere che fosse almeno modificata la composizione degli esaminatori.

L'ufficio centrale vi ha proposto la seguente disposizione: « La prova d'idoneità all'esercizio della mediazione, ecc. » (Vedi sopra l'alinea f.)

Con questa si prescrive che l'esame sarà sempre dato da una Commissione composta del presidente della Camera di commercio, o di chi ne fa le veci, cioè a dire del vice-presidente, e di due negozianti e due sensali dello stesso genere di mediazione cui l'esaminando aspira. Da ciò ne verrebbe che la Camera di commercio dovrebbe esaminare non solo i sensali della città ove essa risiede, ma i sensali di tutto il circondario sul quale si estende la sua giurisdizione.

Questo ha un doppio inconveniente: quello di costringere gli aspiranti alle funzioni di sensale a trasferirsi dalle loro località nella capitale.

Nelle piccole città, ed anche in quelle di second'ordine, i sensali non appartengono alle classi le più doviziose, e l'obbligo di fare un viaggio a Torino è cosa grave per chi aspira ad essere sensale da grano in Novara o Vercelli. Ma, di più, io non credo che la Commissione, come viene proposta per dare questi esami, sia la più opportuna.

I presidenti delle Camere di commercio sono sicuramente persone distinte e di capacità, ma non hanno cognizioni speciali su tutti i rami di commercio, massime sui commerci che sono particolari a questa o a quell'altra località. Io credo che sarebbe imporre un onere gravissimo, per esempio, al presidente della Camera di commercio di Torino quello di dover esaminare tutti i sensali del Piemonte.

V'ha di più: qui è prescritto che la Commissione dev'essere composta di due negozianti e di due sensali dello stesso genere di mediazione cui l'esaminando aspira. Ora può accadere che nelle città dove vi è la Camera di commercio non vi siano sensali che esercitino quel genere di mediazione cui l'esaminando aspira.

E qui sarebbe il caso di sensali da grano.

A Torino non vi sono sensali da grano, e non vi possono essere perchè il mercato da grano di Torino è così limitato che si può dire essere un mercato al minuto; chi fa da sensale a Torino sono i facchini che accumulano la condizione di sensali e di misuratori e non sono veri sensali. Sarebbe impossibile il costringere i facchini di Torino a subire un esame, a prestare una cauzione e ad assoggettarsi alle discipline che si vogliono imporre a quelli che sono veri sensali.

Quando si adottasse la disposizione dell'ufficio centrale, io non so come l'onorevole presidente della Camera di commercio potrebbe eseguire quest'articolo mentre non troverebbe a Torino sensali di granaglie, come vuole la legge, per esaminare gli aspiranti di Vercelli e di Novara.

Io quindi credo che sia indispensabile, ove la Camera e l'ufficio centrale non vogliano consentire ad adottare il progetto ministeriale, cioè lasciare al Governo di determinare dove e quando questi esami dovranno essere dati, di modificare la composizione di questa Commissione. Sarebbe ora difficile improvvisare un articolo, ma nel caso fosse adottato il principio, pregherei il Senato di rimandarli all'ufficio centrale, in quanto che credo anche essere opportuno il non imporre l'obbligo al presidente della Camera di commercio di presiedere sempre questo esame: il presidente della Camera il più delle volte non è uomo tecnico, nè il migliore per compiere simile incarico.

Crederci quindi conveniente di lasciare al presidente della Camera di commercio la facoltà di delegare quello de' membri che dovrà presiedere a questo esame, per non rendere indispensabile la sua presenza. Quello poi che mi pare indispensabile si è lo stabilire che ne' comuni dove non vi è Camera di commercio la Commissione venga composta di persone scelte nel luogo stesso e dal Municipio, il quale, secondo il sistema del Governo, deve fare le funzioni della Camera di commercio.

Quindi io pregherei il Senato a voler decidere: 1° la questione di principio se non sia preferibile il sostituire al paragrafo proposto dall'ufficio centrale l'articolo 6 del progetto ministeriale; e nel caso che fosse data pure la preferenza al sistema dell'ufficio centrale, di voler rimandare questo paragrafo al medesimo onde venga modificato nel senso da me ora espresso.

DI POLLONE. Allorquando il ministro aveva chiesta la parola l'aveva pur lo chiamata, ed era per svolgere, certamente con minor chiarezza, parte degli argomenti che egli adduce. Non essendo mio intendimento di ripetere le stesse osservazioni, mi limiterò ad aggiungerne una sola.

Io domandava la modificazione del paragrafo f), e la domandava per le ragioni addotte e per un'altra che mi pare essenziale di rappresentare. Nel progetto dell'ufficio centrale è detto che gli esaminatori saranno per ciascun esame prescelti dal presidente della Camera di commercio o da chi lo rappresenta. Una facoltà di tal genere così riservata al presidente del tribunale di commercio non potrebbe in certi casi a meno di racchiudere, se non realmente, almeno apparentemente un qualche vizio e dar luogo anche alle più immeritate censure, all'eventualità delle quali si andrebbe opportunamente all'incontro; se invece, quando si volesse mantenere la disposizione proposta dall'ufficio centrale, si stabilisse che gli esaminatori sarebbero estratti a sorte. Ma io faccio un'altra proposizione, la quale mi pare semplificare la questione, ed è di lasciare al regolamento il determinare la forma di questi esami ed il modo di eseguirli. Proporrei che il paragrafo f) si fermasse alla parola *stabilita*, cioè si dicesse: « La prova di idoneità all'esercizio della mediazione cui s'intende d'applicare, mercè l'esame da subirsi nella forma dai regolamenti stabilita. . . » sopprimerei l'altra metà del paragrafo con quello che succede, mentre non credo che nello stato attuale ed a fronte degli inconvenienti che vennero esposti su questo paragrafo possa essere ammesso dal Senato.

DE MARGHERITA, relatore. Versa ora la discussione sopra i paragrafi dell'articolo 5 segnati colle lettere e ed f. In questi paragrafi si prescrivono due condizioni d'ammissione dei mediatori tendenti a garantire la loro idoneità all'esercizio della professione di mediatore. Onde consti di questa idoneità, che certo è una guarentigia cui il pubblico ha diritto di pretendere, due cose parvero all'ufficio centrale necessarie, indispensabili, cioè l'aver fatto una pratica con cui abbiano preso sufficienti cognizioni delle cose appartenenti alla professione che stanno per esercitare; quindi un rendimento di conto del profitto fatto nella pratica risultante dall'esame che subiscono circa alle cose medesime, le cui cognizioni sono necessarie perchè utilmente e lodevolmente esercitino la professione cui attendono. Quanto alla pratica, il Ministero osserva che questo, a senso del suo progetto, potrebbe farsi, quando si tratta di sensali di assicurazioni marittime, presso di un notaio. Verosimilmente la ragione di questa disposizione ministeriale è tratta dacchè nelle mediazioni di assicurazioni la cosa la più difficile n'è lo stendere le polizze di assicurazioni.

Suppone il Ministero che questo si faccia da notai, e per questo richiede la pratica presso di un notaio. L'ufficio si fermò su questo punto, e prese anzi informazioni da persone pratiche, dalle quali gli risulta (e questo fu accennato nella relazione) che nemmeno una polizza d'assicurazione si faccia nello studio d'un notaio, anche nelle provincie marittime. A cosa dunque serve la pratica presso un notaio se non se ne può trarre il profitto che deve credersi avesse in mira il Ministero quando aggiunse questa disposizione? Se veramente si acquistasse una tal forza, allora la disposizione sarebbe giustificata; ma siccome non si acquista, ritenuto anche che il ministero del notaio è affatto diverso da quello del sensale di assicurazioni, pare non possa essere il caso che utilmente si ricerchi una pratica presso un notaio da chi aspira alla mediazione in materia d'assicurazione.

L'altra condizione di ammissione proposta dall'ufficio centrale, ed a cui in parte aderisce il Ministero, si è quella dell'esame. Egli è fuor di dubbio che in tutte le sorta di mediazione più o meno si ricercano certe cognizioni tecniche; e perciò è utile il rendere ragione della perizia che siasi acquistata relativamente alla mediazione che si vuole esercitare. Ma vi ha un motivo di più, un motivo perentorio per esigere questo esame.

Della pratica si può troppo facilmente far constare mediante un certificato, di cui raro è che non si compiaccia quello che lo richiede, laddove l'esame sarà un controllo del certificato di pratica; farà fede che veramente si è fatta e che se ne sono ricavati utili risultamenti. Dunque la necessità dell'esame per avere il certificato di perizia è evidentemente indispensabile.

Resta la forma dell'esame.

In verità non si possono mettere allo stesso livello tutte le singole mediazioni; ve ne sono alcune le quali esigono cognizioni d'ordine superiore, altre per le quali possono bastare cognizioni d'ordine minore, ma sempre ve ne vogliono più o meno di queste cognizioni; dunque sempre necessità dell'esame.

Se la formola degli esami proposta dall'ufficio centrale pare un po' incomoda per le senserie meno importanti, l'ufficio non dissente che una tale disposizione si rimandi ai regolamenti, nei quali si potrà più particolarmente aver riguardo alle diverse sorta di mediazioni ed eguagliare l'importanza dell'esame all'importanza della materia che si vuole esercitare; ma esso non crede di potersi dipartire dall'insistere per la necessità della pratica da farsi presso un negoziante o presso un banchiere o presso un sensale dello stesso genere, e non mai presso un notaio; come pure non crede poter desistere dalla necessità dell'esame, la cui forma abbandona di buon grado a quelle disposizioni di regolamento le quali distinguano, come si disse, la maggiore o minore importanza delle diverse mediazioni.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Non ho difficoltà di aderire a quanto propone l'ufficio centrale, accostandomi alla proposta del senatore Di Pollone, e per ciò che riflette la pratica presso dei notai mi dichiaro anche pago delle date spiegazioni e non insisto onde sia ristabilita la disposizione ministeriale.

PRESIDENTE. Separerò nella votazione il primo paragrafo dell'articolo, e giungo così fino alla lettera d), perchè su questo non è insorta alcuna contestazione.

BALBI PIOVERA (Interrompendo). Io vorrei parlare sul paragrafo a).

PRESIDENTE. Ha la parola.

BALBI PIOVERA. Io non saprei perchè nel progetto mi-

nisteriale ed in quello dell'ufficio centrale si voglia stabilire una minorità, una incompetenza data che non esiste in nessuna legge, nè per nessun'altra materia.

Si ammette che ai 21 anni un uomo può possedere i suoi beni, amministrarli, esercitare tutte le facoltà che si concedono all'età maggiore: può essere capo di casa, negoziante; e quindi non so farli capace perchè si voglia stabilire in questa legge una minorità prolungata per la professione di sensale, tanto più che colui il quale vuole esercitarla deve dar saggio di perizia per mezzo di una pratica e di un esame.

Perciò io credo che sarebbe meglio di mettere semplicemente come nel Codice, cioè *alla maggioranza*.

Vi è poi un'altra ragione che milita in favore del mio detto, ed è che questa professione richiede il credito, la confidenza dei negozianti, e questo esecuta una specie di sorveglianza necessaria per concedere quella fiducia indispensabile, perchè egli è certo che i negozianti non andranno a servirsi da un giovinastro che non abbia i requisiti voluti.

Se dunque ai 21 anni sono individui che posseggono la capacità occorrente pel disimpegno delle incumbenze da sensale, non veggio la ragione per cui si vorrebbe prorogare a loro scapito l'epoca in cui possano essere abilitati all'esercizio di questa loro professione.

Io per conseguenza proporrei che alle parole *l'età di 25 anni* si sostituissero quelle: *la maggioranza*.

PINELLI. Mi permetto di far osservare che vi ha un testo che può essere di qualche autorità su questo punto di discussione sollevata dall'onorevole senatore Balbi, ed è lo stesso statuto di Genova, al capo *Dei sensali*, o come sta scritto *De censaritis*, il quale richiede l'età non solo di 25, ma di 30 anni.

E pare veramente che se vi saranno dei casi in cui l'intelligenza degli affari si faccia riconoscere più presto, luttavolta di regola si debba supporre che certa pratica di negozi e delle cose commerciali si manifesti più comunemente in un'età d'alquanto più inoltrata dei 21 anni che non al compimento dell'età precisa degli anni 21. Per conseguenza io credo che sia abbastanza bene consigliata la disposizione sulla quale attualmente è rivolta l'attenzione del Senato.

ALFIERI. L'ufficio centrale pensò anch'esso questo punto e si condusse a proporre che i sensali dovessero avere 25 anni per due motivi: il primo è che se all'età di 21 anni ognuno è in facoltà di trattare i propri affari, non così pare debba essere quando si tratta degli affari altrui. In secondo luogo egli fu condotto a questa determinazione dall'esempio di quasi tutti i Codici d'Europa che esso ebbe sott'occhio nel compilare il progetto che attualmente forma oggetto della discussione del Senato; e stante questi motivi che furono per lui principali, l'ufficio persisterebbe nel desiderio che il Senato adottasse la disposizione quale è stata proposta.

BALBI PIOVERA. Breve sarà la risposta al senatore Pinelli.

Egli mi citava una legge antica; io contrappongo che ai tempi in cui quella fu fatta la minorità era d'assai più protratta che non al presente. Anche in Piemonte la minorità dei figli di famiglia durava una volta quasi tutta la vita.

Quanto poi all'osservazione del senatore Alfieri circa l'uso degli altri paesi, io credevo avere già dato risposta quando accennava che la professione di sensale è basata totalmente sulla fiducia di chi si vale dell'opera del medesimo. Inoltre l'obbligo della pratica di due anni da un negoziante o sensale e tutte le altre disposizioni di questa legge pare debbano di necessità portare l'aspirante all'età di 25 anni, e forse più ancora, prima di entrare nell'esercizio della sua professione.

Ma parmi che per esercitare una professione non si debba tanto attendere agli anni, ma alla capacità dell'individuo, essendo molto più pericoloso per colui che la esercita che per quelli i quali vi si affidano.

DE MARGHERITA, relatore. Risponderò ad una delle obiezioni fatte dall'onorevole senatore Balbi Piovera, quella cioè che si protragga troppo in là l'età abile all'esercizio della professione di mediatore per ragione dell'età richiesta dalla legge e della pratica degli esami, ecc.

Osservo che la pratica e l'esame e l'adempimento delle altre condizioni richieste per essere chiamato all'esercizio della mediazione possono riempirsi prima degli anni 25, e agli anni 25 può uno avere già fatto la pratica e subito l'esame, ed avere in sostanza già tutte le qualità richieste per l'esercizio della mediazione; dunque non si protrae al di là. Che prima degli anni 25 non si potesse essere ammesso all'esercizio della mediazione, lo credette l'ufficio centrale appoggiato appunto sulla ragione che adduceva il senatore Alfieri, cioè che qui si tratta di por mano agli affari altrui, d'inspirare perciò tanta fiducia che basti perchè gli altri commettano i propri affari in noi stessi; e per infondere questa fiducia conviene essere giunti ad una certa età, nè basta aver appena toccato l'età maggiore richiesta per curare le cose proprie.

PRESIDENTE. In luogo di provocare il voto del Senato sopra tutti i paragrafi dell'articolo 5, debbo ridurlo, stante l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Balbi Piovera, all'esame del paragrafo 1, dove esso vorrebbe sostituire al requisito dell'età di anni 25 quello dell'età semplicemente maggiore.

Chi approva l'emendamento, si levi.

(Il Senato rigetta.)

Metto adunque ai voti i primi cinque paragrafi così concepiti. (*Vedi sopra*)

(Il Senato adotta.)

Dopo le dichiarazioni del ministro delle finanze non essendovi più dissentimento riguardo al paragrafo 6 tra il Ministero e l'ufficio centrale, perciò lo metterò ai voti.

Chi approva, si levi.

(Il Senato adotta.)

In ordine al paragrafo 7, portante la lettera *f*, aveva dapprima il ministro di finanze fatto un emendamento, di supporre cioè alla necessità compresavi dell'esame l'articolo 6 del progetto ministeriale; ma dopo le spiegazioni maggiori date dall'ufficio centrale e l'emendamento del senatore Pollone, ammettendo il ministro delle finanze il principio della necessità di questo esame, ed assumendosi per mezzo di un regolamento l'incarico di stabilirne le forme, io debbo porre ai voti l'emendamento Pollone, vale a dire che l'articolo sta ridotto alla sola seguente clausola:

«La prova d'idoneità all'esercizio della mediazione cui s'intenderà di applicare mercè l'esame da subirsi nelle forme dai regolamenti stabilite.»

Il resto rimane soppresso.

ALFIERI. L'ufficio centrale aderisce alla soppressione del resto di questo paragrafo, ove è detto: «cavanti il presidente della Camera di commercio, ecc.» se cioè pare al Ministero troppo grave; ma esso aveva inserito queste parole perchè supponeva, come venne detto nella relazione, che il numero delle Camere di commercio sarebbe stato accresciuto e che se ne sarebbero stabilite nei luoghi dove vi è un centro commerciale. Questo è il motivo per cui ha creduto di poter proporre una tale disposizione senza voler di troppo aggravare chi doveva riempirne l'ufficio.

PRESIDENTE. Metto ai voti il paragrafo f) redatto nel modo che ho avuto l'onore di accennare.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

Paragrafo g. (Vedi sopra)

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. In questo paragrafo l'ufficio propone due modificazioni alla proposta ministeriale. La prima consiste nell'aumento della cauzione: il Ministero aveva proposto di fissare il *minimum* della cauzione per gli agenti di cambio a 3000 lire ed il *maximum* a lire 20,000; l'ufficio centrale invece porta il *minimum* a lire 5000 ed il *maximum* a lire 30,000. Per i sensali poi il *minimum* rimarrebbe nei due sistemi fissato a lire 1000; ma il *maximum* da lire 3000 viene dall'ufficio centrale portato a lire 5000. Di più l'ufficio fa facoltà di aumentare questa cauzione, nei casi in cui venisse a stabilirsi la vendita per gride, come è autorizzata e stabilita nell'articolo 2°. Su questo punto il Ministero si associa pienamente all'ufficio centrale; non così per l'altra modificazione, la quale vorrebbe che la cauzione da prestarsi dai sensali fosse sempre determinata dalla Camera di commercio. Il Ministero invece proponeva che questa cauzione fosse determinata dalla Camera di commercio in tutti i paesi dove esiste, ma che la fosse poi dai Municipi dove non havvi Camera.

Se non che vi si tratta di cosa di pochissima importanza, giacchè dietro il sistema dell'ufficio centrale dal Senato sancito non possono essere agenti di cambio se non nei luoghi dove vi è Camera di commercio e dove così anche vi è Borsa; non vi saranno così agenti di cambio se non in questi luoghi; negli altri non saranno che sensali, ed in ordine a questi sembra al Ministero più opportuno di lasciare al Municipio di fissare l'ammontare delle cauzioni, che dev'essere in ragione dell'importanza delle operazioni che trattano; mentre pare che i Municipi meglio siano in grado di poter apprezzare e determinare l'importanza di queste operazioni che si fanno in certo modo sotto i loro occhi, che non la Camera di commercio che è lontana dal paese stesso, che soventi volte non conta nel suo seno persone che abbiano col paese ove dimorano i sensali in questione relazione di sorta.

Io quindi, mantenendo la redazione dell'ufficio, proponrei che al secondo alinea dopo le parole: « dalla rispettiva Camera di commercio » si aggiungesse: « o in difetto dal Municipio per ciaschedun genere di mediazione. »

RAJMI PIOVERA. La cauzione per gli agenti di cambio mi pare nè troppo forte, nè esagerata dove è stabilito l'uso delle gride che è il miglior modo a trattare la vendita dei fondi pubblici. L'operazione si fa sulla confidenza diretta dell'agente di cambio, e non si conosce nè compratore, nè venditore. L'agente di cambio in questo caso ha tutta la responsabilità, e la cauzione deve essere forte, perchè sia il compratore che il venditore non possono avere ricorso che verso di lui. In Francia, se non isbaglio, la cauzione monta fino a 300,000 lire, compresi vari valori che servono di garanzia alle operazioni. Solo mi rimane a far osservare che per molti sensali, non per gli agenti di cambio che esercitano nelle piazze di commercio per certi generi di basso valore e di dettaglio di cui il beneficio è minimo, la cauzione di lire 1000 a 5000 è troppo esagerata. Vi sono in Genova, come pure in alcune piazze del Piemonte, dei sensali che non guadagnano 1000 lire o 1500 annue, a questi sarebbe imposto l'obbligo di una cauzione che assorbirebbe quasi il loro guadagno.

Havvi ancora una considerazione, ed è che altri sono i sensali che si stabiliranno in avvenire (prevenuti dalla legge potranno provvedersi della cauzione, perchè senza di essa

non possono esercitare le funzioni di sensali); altri quelli che da anni ed anni invecchiano nel mestiere, e si trovano oggi obbligati di prestare una cauzione. Molte famiglie povere vivono di siffatto mestiere, e certo questo sarà loro un grave e gravissimo danno.

In seguito a tali considerazioni, io aveva preparato un emendamento così concepito: « La stessa Camera di commercio per i sensali di mercanzie, i quali attualmente esercitano questa professione, e che faranno constare di un annuo guadagno inferiore alle lire 1500, potrà limitare la mentovata cauzione a lire 500. »

La difficoltà è il far constare il guadagno; ma siccome è stabilito che ogni sensale deve annualmente, mensilmente, settimanalmente, giornalmente far conoscere alla Camera di commercio dove esiste, al Municipio dove non esiste, le vendite procurate, così il Municipio stesso, o la Camera di commercio, stabilirà presso a poco il guadagno di questo agente: credo che questo è un atto di giustizia per la posizione presente di agenti che da anni ed anni hanno invecchiato in questa professione. Per l'avvenire la legge avrà il suo effetto, e tutti vi si dovranno sottomettere.

PRESIDENTE. Parlerò di questo emendamento dopo che il Senato avrà spiegata la sua opinione sul paragrafo 5°.

Il Ministero acconsente sostanzialmente alla modificazione introdotta dall'ufficio centrale per quanto riguarda la cifra della cauzione a richiedersi sia dagli agenti di cambio, sia dai sensali; l'unica disparità che esiste ancora fra il Ministero e l'ufficio centrale sta in ciò, che l'ufficio centrale vuole determinare questa cauzione dalla Camera di commercio, ed il Governo, al contrario, come aveva già nel suo relativo articolo indicato, vorrebbe che in difetto della Camera di commercio sia sentito il voto del Municipio.

DE MARGHERITA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su questa differenza?

DE MARGHERITA, relatore. Su questa differenza sulla quale l'ufficio centrale non ha ancora parlato.

PRESIDENTE. Il relatore ha la parola.

DE MARGHERITA, relatore. A giustificazione della sua proposta l'ufficio centrale credette miglior consiglio il demandare alla Camera di commercio anzichè ai Municipi la fissazione della cauzione da prestarsi dai sensali nelle diverse località, e secondo il diverso genere di mediazione. E a queste proposte io ripeto quanto già dissi sopra una questione analoga, vale a dire, che il Governo deve avere tutta la confidenza nelle Camere di commercio, le quali sono le sue consultrici in tutto ciò che riflette al commercio. La fissazione della cauzione da prestarsi dai sensali è cosa di grandissima importanza in senso dell'ufficio centrale; trattasi di far sicuri sino ad un certo segno i contraenti che non saranno delusi nei loro diritti là dove il sensale presterà una garanzia d'onestà, di perizia ed anche di solvibilità.

È dunque necessario di prendere tutte le opportune precauzioni per cui si giunga ad avere una fissazione congrua, conveniente della misura a cui deve salire la cauzione dei sensali in ciascuna località.

Si dice: ma la Camera di commercio non può conoscere come conosce il Municipio le circostanze particolari del Municipio stesso. Vi è però un mezzo facile, ovvio, per ottenere da questo le informazioni che per avventura non avesse la Camera di commercio, la quale però deve, per indole del proprio istituto, conoscere più o meno le circostanze locali dei Municipi che sono nel suo distretto.

Essa ha nella sua giurisdizione un distretto più o meno ampio: non deve ridursi a conoscere ciò che succede nel

luogo dove risiede la Camera stessa, ma deve anche essere informata delle circostanze particolari ai diversi Municipii situati entro la sua giurisdizione.

D'altronde poi quand'anche non si dovesse supporre la Camera di commercio sufficientemente istruita delle circostanze locali dei diversi Municipii del suo distretto, sarà facile determinare la misura della cauzione da prestarsi dai sensali che si facciano ad esercitare in questi diversi Municipii: il mezzo più ovvio, come diceva, è quello di prendere informazioni.

La Camera propone la tariffa, ma non la propone salvo tenuto conto delle particolari osservazioni che si facciano dal Municipio dove sono stabiliti questi sensali che debbono prestare la cauzione.

Non è dunque una seria difficoltà quella che si vorrebbe dedurre dal non essere la Camera di commercio sufficientemente informata. Essa è conoscitrice delle circostanze particolari di ciascun paese per potere, sentiti i Municipii, determinare quale sia la migliore misura della cauzione da prestarsi. In questo modo vi sarebbe maggiore uniformità nella determinazione della cifra.

Per mantenere questa uniformità almeno nel distretto della Camera di commercio, circa alla misura della cauzione, sarebbe ovvio, sarebbe spedito, adottare il mezzo proposto dall'ufficio centrale, quello cioè che questa misura sia determinata dalla Camera di commercio per tutti i Municipii che sono nel suo distretto, sentiti però prima i Municipii nelle loro osservazioni a questo riguardo, ed è a ciò che qui conchiude novellamente l'ufficio centrale.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Mi duole di dover insistere su questa serie di emendamenti che tendono a restringere d'alquanto l'azione che l'ufficio centrale vorrebbe attribuire alle Camere di commercio: non è vero che questo fosse attribuito ad un sentimento di sfiducia per le Camere, alle quali anzi io desidero di ampliare la sfera delle loro attribuzioni, ed io credo di averne dato recentemente non dubbia prova.

Ma quello che io non posso ammettere si è di considerare le Camere di commercio come giudici migliori delle circostanze che riflettono località, alle quali essi sono estranee, per quanto si voglia riconoscerne il merito e l'autorità. Essendo queste Camere composte esclusivamente di persone residenti dove la Camera siede, queste persone non possono avere la conoscenza necessaria per giudicare delle circostanze locali.

L'onorevole relatore dell'ufficio centrale diceva: ma se le Camere sono consultrici naturali del Governo nelle questioni commerciali, il Governo deve avere in esse maggior confidenza di quello che ne abbia nei Municipii.

Io non voglio insistere in ciò: se in qualche caso può il Governo sicuramente attribuire una grande autorità al voto della Camera di commercio, non disconosce egli che una grande ne ha pure, e deve averla, il voto del Municipio, quando questo voto massimamente si aggira sopra interessi meramente locali.

Io non esito a dirlo, che per ciò che riflette interessi di pura località, in ogni circostanza io crederei dover fare maggior caso del voto del Municipio, che di quello della Camera di commercio; e d'altronde conviene avvertire ad un'altra cosa: se le Camere di commercio ispirano molta confidenza ad al Governo, ed al pubblico nel paese dove seggono, perchè i membri che le compongono sono dal pubblico conosciuti, non possono ispirare eguale confidenza ne' paesi lontani, nei paesi ove queste non hanno alcuna relazione.

Egli è evidente che il Municipio di una città di provincia

avrà molto più autorità sul pubblico e presso il Ministero che la Camera di commercio di una lontana città; ed è pur qualche cosa l'autorità morale del corpo chiamato a determinare intorno ad un interesse locale.

L'onorevole senatore De Margherita metteva di nuovo in campo la ragione dell'uniformità; ma questa, lo ripeto, non regge a fronte dell'esistenza di varie Camere di commercio. In pratica poi, sul punto della questione, sono certo che quest'uniformità sarà lesa dalle Camere stesse, perchè possiamo sapere *a priori* che la Camera di Genova fisserà delle eccezioni molto minori probabilmente della Camera di Torino.

La proposta, credo, fatta già dall'onorevole senatore Balbi, è una prova di quanto asserisco.

L'ufficio centrale ed il Senato hanno ricevuto una petizione di un Municipio del Piemonte, dal quale si chiedeva che la somma della cauzione fosse aumentata; ed io credo che su questa opinione concorra pure la Camera di commercio di Torino.

Vede adunque il Senato che prima ancora che la legge sia in vigore, si manifesta già un dissenso quasi radicale nella opinione di due Camere di commercio: quindi non si può aspettare da esse questa uniformità.

Non potendo esservi tale uniformità, alla quale per altra parte io non do grande importanza, non vedo motivo per disautorare i Municipii, e far preferire a questi le Camere di commercio nella determinazione di una cosa che deve essere determinata in relazione con circostanze meramente locali.

Io perciò insisterei pel mio emendamento, che consisterebbe nell'aggiungere: « E in difetto dai Municipii. »

ALFIERI. Qualche parola di risposta credo di dover fare a nome dell'ufficio centrale alle osservazioni nuovamente esposte dal signor ministro di finanze.

Egli insiste particolarmente sovra questo punto, cioè sulla divergenza che vi sarà naturalmente fra le Camere esistenti, divergenza per cui verrebbe meno quell'uniformità che l'ufficio centrale desidererebbe di vedere per quanto è possibile conservata. Io riconosco coll'onorevole ministro che, essendo indipendenti l'una dall'altra le quattro Camere di agricoltura e commercio esistenti in terraferma, non si può da esse per necessità aspettare quell'uniformità che sarebbe desiderabile, uniformità la quale non si debbe tradurre in una perfetta ed assoluta eguaglianza.

Ma io risponderò all'onorevole signor ministro di finanze che, se non vi è uniformità a sperare in questo limite, che diceva di quattro Camere aventi giurisdizione ciascuna nel loro rispettivo circondario, quale sarà l'uniformità esistente fra migliaia di comuni che compongono lo Stato? Da questo appunto l'onorevole ministro rifugge con una seconda osservazione, mediante la quale egli toglie assolutamente il merito dell'uniformità.

Mi pare che già l'onorevole signor relatore apertamente gli osservasse che vi possono essere traffichi di egual valore in diversi comuni, i quali sarebbero tuttavia, in quanto riguarda la senseria, sottoposti a cauzioni di diversa misura. Ciò non sembra che sia consentito dalla giustizia e dall'equità. Non è questo un caso perfettamente identico a quello che si è già trattato prima nell'articolo secondo, dove si trattava solamente di sentire la Camera ed il Municipio. Qui sarà la Camera, ovvero il Municipio, il quale deciderà definitivamente senza conoscere la relazione che esiste tra il valore delle transazioni che si fanno in un luogo e quelle che si fanno in un altro, e per conseguenza invece di quella uniformità approssimativa desiderata da lui sarà aperto il campo ad una perfetta disegualianza.

Io credo per conseguenza che se il ministro non vuole assolutamente adottare il sistema proposto dall'ufficio centrale se ne debba proporre un altro, ma che non possa sussistere quello da lui preferito, il quale darebbe luogo ad uno stato di cose in cui, come dissi, l'equità e la giustizia, per quanto a noi appare, non sarebbero rispettate, nè avrebbero soddisfazione.

Credo perciò che il Senato possa accettare la nuova proposta dell'ufficio centrale.

DI POLLONE. Avrei desiderio di proporre al Senato il rimando di questo articolo all'ufficio, perocchè avviso che sia articolo che abbia disposizioni di gravissima importanza.

Dice il fine del paragrafo g): « salvo l'aumento che si credesse conveniente di prescrivere agli agenti di cambio per le operazioni contemplate nell'ultimo alinea dell'articolo secondo della presente legge. »

Io credo che questa latitudine non possa sussistere: questo che si credesse, da chi si crederà?

Voci. Dalla Camera di commercio.

DI POLLONE. Ma la Camera avrà l'arbitrio di fissare anche somme considerevoli? Io non lo credo, e penso che sia più utile che ciò venga tassativamente determinato, come lo è nella legge francese, per cui quegli agenti di cambio hanno una cauzione di cento venticinque mila franchi, e di più un fondo di cinquanta mila franchi di guarentigia reciproca: essa è espressa così: *de confrère à confrère*; ed io credo che sarebbe più congruo ai veri principii che la legge determinasse le misure di questa cauzione, ed è appunto per questa determinazione che io proporrei si rimandasse l'articolo all'ufficio centrale, stante anche l'ora tarda.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Il Ministero avendo adottato la proposta dell'ufficio, gli corre l'obbligo di rispondere alle osservazioni che fa il senatore Di Pollone.

Il senatore preopinante vede una soverchia latitudine in quella disposizione la quale lascia alla Camera di commercio il fissare la cauzione suppletiva quando si stabiliscono le vendite alle gride. Ma se egli ha presente l'articolo secondo, il quale stabilisce la facoltà di queste vendite, vedrà che in esso si aggiunge: « mediante lo stabilimento delle regole e cautele che il Governo crederà convenienti; » fra queste regole e cautele si trova compresa la fissazione della cauzione suppletiva, e sarà il Governo d'accordo colla Camera di commercio che fisserà questa cauzione suppletiva; e qui non si tratta in nessuna ipotesi di Municipio, perchè non vi sono agenti di cambio che là dove sonvi Camere di commercio.

Non sarebbe, a mio credere, opportuno stabilirlo per legge, e ciò per un motivo semplicissimo, cioè che trattandosi d'istituzione affatto nuova nel nostro paese, istituzione che non è stata studiata nè maturata nemmeno dalla Camera di commercio di Torino, che ha manifestato il desiderio di fondarla, non si avrebbero dati bastevoli per stabilire tale cauzione suppletiva; pare quindi più opportuno il lasciarne la determinazione a quel regolamento che stabilirà le regole e cautele colle quali converrà circondare la vendita.

ALFIERI. Credo essere conveniente che l'ufficio centrale dica una parola di risposta all'osservazione che è stata fatta prima, in occasione della discussione di un altro articolo, dal senatore Balbi-Piovera, e più tardi dal senatore Di Pollone, sulla cauzione che è prestata dagli agenti di cambio in Francia e su quella che è prestata da noi. La differenza della cauzione dimandata emerge dalla differenza dei due sistemi. Nel sistema

francese gli agenti di cambio sono limitati ad una solidarietà, laddove nel nostro non sono limitati, nè possono perciò avere solidarietà: fatta questa osservazione, aggiungerò a quanto aveva l'onore di dire testè, che, in conseguenza appunto di quanto ebbe già a notare, l'ufficio centrale non avrebbe difficoltà di ammettere che il paragrafo g) fosse così compilato: « Una cauzione determinata dal Governo, sentite le Camere di commercio ed i Municipii. »

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Accetto.

PRESIDENTE. Stante l'accettazione del ministro, metto ai voti la prima parte del § 5 così concepita. (*Vedi sopra*)

ALFIERI. I Municipii daranno il loro sentimento, e le Camere di commercio terranno conto delle circostanze dei varii Municipii.

PRESIDENTE. Chi approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

Segue quindi: « per ciascun genere di mediazione nei limiti da lire 5000 a 30,000. » (*Vedi sopra*)

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro delle finanze. Ma vi ha opposizione per parte del senatore Balbi.

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Balbi viene dopo. Non vi ha per ora che l'osservazione del senatore Di Pollone, sulla quale pare che non insista.

DI POLLONE. Non insisto: tuttavia, poichè il signor presidente mi fa l'onore d'accennare il mio nome, osserverò che mi pare d'aver sentito, nel far parola dell'emendamento, dire: *le Camere di commercio ed i Municipii*. Credo sarebbe meglio dire: *ed i Municipii*, perchè dove vi sono Camere di commercio non si può sentire l'una e l'altro.

Voci. No, ed i Municipii.

PRESIDENTE. Questa è stata l'intelligenza, e così è stato pronunziato.

Io metto ai voti il seguito del § 5. (*Vedi sopra*)

Alcuni senatori. Non siamo più in numero.

PRESIDENTE. Siamo ancora in numero legale, e credo non decente dimezzare la votazione di un articolo quando vi è perfetto accordo.

Metto ai voti il seguito del § 5.

(È approvato.)

PROGETTO DI LEGGE SULL'AVANZAMENTO NELLO ESERCITO AI GRADI DI LUOGOTENENTE E SOTTOTENENTE.

PRESIDENTE. La parola è al ministro della guerra per una comunicazione.

LA MARMORA, ministro della guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge relativo all'avanzamento ai gradi di sottotenente e di luogotenente nell'esercito. (*Vedi vol. Documenti, pag. 429.*) Si tratta di un solo articolo che non intacca menomamente l'economia della legge già votata; per conseguenza pregherei il Senato di volerla dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Nel dar atto al ministro della guerra della presentazione di questa legge, metto ai voti l'urgenza della medesima.

(È adottata.)

La seduta è rimandata a domani alle ore 2, e comincerà dall'emendamento del senatore Balbi-Piovera.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.